



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°102 CSAT 03 del 15 ottobre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 15 ottobre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento 4/A

S.S.D. CAMARO 1969 (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Stefano Currò e Emanuele Ozawje.

Campionato Under 17 Regionali Girone "C" Gara Sporting Atene - Camaro 1969 del 6.10.2019.

C.U. n. 91/sgs 26 del 09.10.2019.

Con rituale e tempestivo gravame la S.S.D. Camaro 1969 impugna la decisione assunta dal GST a carico dei propri tesserati sostenendo, in buona sintesi, che, a seguito di una animata discussione scaturita da un normale fallo di gioco, i tesserati di entrambe le società iniziavano a spintonarsi vicendevolmente senza compire atti violenti o aggressivi, e tra questi i calciatori Stefano Currò e Emanuele Ozawje. Per tali motivi l'appellante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte, ritenendole non congrue a quanto effettivamente avvenuto.

A tale fine chiede di produrre video che proverebbe quanto fin qui sostenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del video non ricorrendone i presupposti previsti dal C.G.S.

Dalla lettura del referto di gara, che ai sensi dell'art.61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince che entrambi i calciatori sono stati espulsi per avere spintonato e stratonato dei calciatori avversari che a loro volta sono stati espulsi per i medesimi fatti.

In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che il gravame possa trovare accoglimento, nei limiti che seguono, poiché la condotta posta in essere dai sig.ri Stefano Currò e Emanuele Ozawaje va inquadrata nella condotta gravemente antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S. anziché nella condotta violenta di cui all'art. 38 del C.G.S.

Sul punto giova ricordare che la condotta violenta consiste in ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, condotta che certamente non si rinviene nell'azione posta in essere dai predetti calciatori.

Per tali motivi la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma della decisione di prime cure, ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Stefano Currò e Emanuele Ozawaje.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI